

# Risposta al quesito (art. 8 L. 370/99: comma 4 o comma 5?) del ragioniere generale dello Stato

## Sull'assegno ad personam

### Basterà o saremo obbligati a fare un ricorso banalmente vincente?

Seconda, ritengo opportuna, informazione sullo stato della questione relativa all'assegno ad personam che interessa tutti i colleghi che abbiano la ventura di passare da una fascia all'altra o dal ruolo dei ricercatori ad una delle fasce del ruolo dei professori. Ricordo, inoltre, che i Presidenti di sede erano stati

informati sulla questione e sollecitati a comunicarci le modalità applicative scelte dalla propria Università onde essere pronti per un eventuale ricorso. Spero tutti ricordino che la diatriba, sorta con alcune università (Salerno e Napoli in particolare), sta nella applicazione dell'Art. 8 della legge n. 370/1999: ai colle-

ghi che cambiano stato (e che quindi già sono nei ruoli delle università, è da applicarsi il comma 4 o il comma 5 del citato articolo? In altri termini, l'assegno ad personam va ricalcolato dopo il triennio di straordinario o di conferma e riassorbito tenuto conto della avvenuta ricostituzione di carriera (comma 4) o, ritenendo i

passaggio di stato come nuove assunzioni, l'assegno viene riassorbito anche con gli incrementi derivanti dall'adeguamento annuale delle retribuzioni. La cosa è stata appassionatamente seguita dal nostro vicepresidente vicario che ha la ventura di operare in una delle poche Università che applicano ... il comma 5!

Per farla breve, dopo vari contatti con il Direttore generale del MIUR, a seguito di vari carteggi fra sordi con la Università di Napoli, nel tentativo di evitare il ricorso, si è riusciti ad avere una risposta esplicita al quesito da parte del Ragioniere Generale dello Stato, che ha inviato una propria nota al MIUR ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. 0089940 del 24.05.04, in risposta a nota n. 1295 del 9.7.2003), che di seguito riportiamo, nella quale senza ombra di dubbio si afferma che è il comma 4 dell'art. 8 della L. 370/99 che va applicato nei cambiamenti di stato interni alle università. Provvederemo, ora, ad inviare tale nota alle università interessate Salerno e Napoli) (e a tutte quelle che i col-

legli Presidenti riterranno di indicare in quanto applicando, penalizzando i colleghi, il comma 5, o che l'ufficio la segreteria nazionale individuerà come Università in linea con Salerno e Napoli).  
Ciò nella speranza che d'ufficio vengano corrette le situazioni relative. Ovviamente, nel caso in cui ciò non avvenga, saremo obbligati, pur con certezza di successo, a proporre ai colleghi interessati un opportuno ricorso e considerare, quindi, un non voluto "atto terzo".  
Leggetevi, ora, le limpide considerazioni del Ragioniere Generale dello Stato:

## La risposta del Ragioniere Generale dello Stato

L'art. 8 della legge 19.10.1999, n. 370 recante disposizioni in materia di personale universitario, stabilisce ai commi 4 e 5, rispettivamente, quanto segue:  
- 4 "Al personale 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari è determinato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinario per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici. E' fatta salva l'esecuzione dei giudizi non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma.

- 5 Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è attribuito come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università."

Ciò premesso, codesto Ministero ha chiesto anche allo scrivente di conoscere qual è la corretta interpretazione della citata normativa, tenuto conto che le università la applicano in modo non uniforme.

In concreto, secondo quanto riferito, la gran parte delle università applica il comma 4 ricalcolando l'assegno personale dopo il triennio di straordinario o di conferma e riassorbendolo tenuto conto della avvenuta ricostituzione di carriera. Le stesse università applicano poi il comma 5 nei casi di personale che entra ex novo nel ruolo, che proviene da altre amministrazioni o che rientra dopo un periodo trascorso in altre amministrazioni ed in questo caso viene riassunto conservando anche l'anzianità.

Altri atenei interpretano, invece, la normativa in questione considerando il comma 4 come norma transitoria per sanare le situazioni progressive ed il comma 5 come norma a regime. Ciò in quanto queste ultime università considerano come assunzione - cui fa riferimento il legislatore - anche quella dei professori interni all'ateneo che transitano, ad esempio, da ricercatore ad associato o da associato ad ordinario, ritenendo quindi tali passaggi di carriera come una nuova assunzione a tutti gli effetti, per cui operano il riassorbimento dell'assegno personale anche con gli incrementi derivanti dall'adeguamento annuale delle retribuzioni.

In proposito si fa presente che con il suddetto comma 4 il legislatore ha inteso apportare un correttivo al principio della non riassorbibilità dell'assegno personale già previsto dall'art. 3, comma 57, della citata legge n. 537/1993, nel senso di non riconoscerlo tale in assoluto per tutto il successivo sviluppo di carriera dei docenti e ricercatori universitari, bensì di determinarlo nuovamente in

relazione al trattamento stipendiale spettante all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinario, pervenendo così al suo azzeramento o, se del caso, alla sua rideterminazione definitiva.

Il comma 4 assume pertanto carattere di norma di regime applicabile nella generalità dei casi, inclusi quelli comportanti passaggio anche ad altro ateneo, nei quali lo sviluppo di carriera del personale

docente e ricercatore universitario comporti la necessità di conservazione del maggior trattamento goduto, per effetto dell'anzianità maturata, nella qualifica di provenienza.

Ciò considerato, si fa altresì presente che il comma 4, in quanto norma di interpretazione autentica, opera con la medesima decorrenza della norma oggetto di interpretazione. Tuttavia il legislatore nel disciplinare i casi di applicazione difforme da quella recata dalla norma interpretativa ha introdotto, per il personale che godeva di assegno non riassorbibile, il principio del graduale riassorbimento del medesimo ad opera dei successivi miglioramenti economici, con ciò intendendosi i soli adeguamenti del trattamento economico corrisposti annualmente in applicazione della legge 6.3.1992, n. 216 e successive modificazioni.

Con il comma 5 il legislatore ha inteso, inoltre, introdurre una disciplina ad hoc per coloro che per la prima volta entrano nel mondo accademico (come da esempio il magistrato che lasci la toga per la cattedra) come pure per coloro che, già facenti parte del suddetto mondo, vi rientrano con diritto di conservare anch'essi il maggior trattamento in godimento (come ad esempio il docente di materie giuridiche che sia stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura). Limitatamente a tale casistica il legislatore ha previsto l'istituzione di apposito assegno ad personam riassorbibile, però, con tutti i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo spettanti (derivanti, cioè, sia dalla progressione economica e di carriera sia da disposizioni di carattere generale).

Per quanto concerne, infine, l'ulteriore richiesta di parere circa l'inclusione o meno dell'assegno aggiuntivo previsto dall'art. 39 del suddetto DPR n. 382/1980 ai fini del computo dell'assegno personale pensionabile, si precisa che alla determinazione di quest'ultimo assegno concorrono le voci retributive pensionabili. Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 335/1995, art. 2, commi 9, 10 e 11, occorre considerare

che tutte le voci retributive sono assoggettate a contribuzione e che per la relativa pensionabilità risultano suddivise in quota "A" e in quota "B" ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 503/1992.

Pertanto, nel caso in esame, ai fini della corretta applicazione del divieto di reformatio in peius, per i casi successivi all'entrata in vigore della legge n. 335/1995 occorre, una volta determinato l'assegno personale pensionabile, definirne i termini di pensionabilità mediante la sua scomposizione in una quota "A" (formata dalle voci divenute pensionabili prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 335/1995, e cioè stipendio ed indennità integrativa speciale) e in una quota "B" (formata dalle voci divenute pensionabili in seguito alle citate modifiche introdotte dalla ripetuta legge n. 335, nel caso di specie dall'assegno aggiuntivo). Resta fermo che l'applicazione di tale criterio presuppone l'invarianza all'atto del passaggio del regime di impegno di tempo pieno in cui è collocato il docente interessato.

Il Ragioniere Generale dello Stato  
Eto GRILLI

